

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 1952

(66^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.) » (N. 2373) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, relatore Pag. 841

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriera del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti » (N. 2375) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, relatore 841

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, appro-

vato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (N. 2308) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 839
FERRABINO, relatore	840, 841
ALBERTI Giuseppe	840
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	841
PALERMO	841
BOGGIANO PICO	841

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Bosco, Corbellini, De Luca, Ferrabino, Gasparotto, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (N. 2308) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

66^a RIUNIONE (11 giugno 1952)

Informo la Commissione che da parte dell'onorevole ministro Segni mi è pervenuta la seguente lettera:

«Illustre Presidente, impossibilitato di intervenire alla odierna riunione della Commissione di ratifica, pregherei di rinviare la discussione relativa alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, per poter presentare degli emendamenti al testo come approvato dalla Camera dei deputati. Infatti l'anticipare al 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui può essere fatto luogo al bando del concorso il termine per le proposte di concorso prolunga di un anno il termine per coprire le cattedre vacanti; la norma transitoria, oltre ad essere non chiara, è in ogni caso inoperante perchè è rimasto in vigore l'articolo 69 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che stabilisce che il termine per bandire i concorsi è il 30 aprile in modo che non è più possibile bandire alcun concorso nel corrente anno accademico. Ringrazio e ossequio — SEGNI».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Dichiaro di aderire senz'altro alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole ministro Segni, perchè effettivamente non si capisce a cosa mirino le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, in sede di ratifica, al decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, e non si capisce neanche come esse possano essere applicabili.

La prima modificazione riguarda l'articolo 1 del decreto legislativo in questione, e stabilisce che le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide «fino a tutto il 31 marzo dell'anno precedente» mentre il suddetto articolo 1 nel testo originario stabiliva che le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate, sempre agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, erano valide «fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente».

Pertanto la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo più volte citato, secondo la quale, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate fino

a tutto il 31 marzo dell'anno precedente fa intercorrere un intervallo di ben tredici mesi tra la proposta della Facoltà e il bando di concorso, intervallo che assolutamente non si giustifica in alcun modo e che è contrario, non solo alla prassi, ma al buon senso. Probabilmente è intervenuto un equivoco, nel senso che la modificazione in questione doveva suonare così: «fino a tutto il 31 marzo precedente»: nel qual caso, peraltro, l'intervallo diventerebbe troppo breve.

La Camera dei deputati ha inoltre inserito, nel disegno di legge di ratifica — ed è la seconda modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento — un articolo 2 del seguente tenore: «Solo per l'anno 1952, il termine di cui all'articolo 1 è prorogato sino al 30 aprile». Questa seconda modificazione mi sembra anche più preoccupante, perchè annulla l'intervallo fra la proposta della Facoltà e il bando del concorso. Quindi, mentre con la modificazione apportata all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, la Camera dei deputati ha stabilito l'intervallo di 13 mesi tra la presentazione delle proposte e la pubblicazione dei bandi di concorso, con l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica questo intervallo, per il solo anno 1952, è ridotto a zero.

Si tratta di modificazioni che non possono non indurre in perplessità e debbono far supporre un equivoco almeno di forma.

Allo stato delle cose pare a me che le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati dovrebbero essere, se non respinte, almeno radicalmente innovate.

L'onorevole ministro Segni, desidera, pertanto, studiare nuovamente il problema anche per vedere se sia possibile venire incontro ad aspirazioni di determinate Facoltà che vorrebbero vedere accolte talune loro tardive proposte di concorso, a tal fine chiede alla Commissione il rinvio della discussione.

Ho già dichiarato di aderire a questa proposta.

ALBERTI GIUSEPPE. Varie Facoltà, specialmente mediche, hanno segnalato il grave disagio in cui verrebbero a trovarsi a causa delle incongruenze contenute nel disposto del disegno di legge in esame. Faccio presente che il 16 giugno prossimo si riunirà il Consiglio supe-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

66ª RIUNIONE (11 giugno 1952)

riore della pubblica istruzione. Chiedo allora al Ministro, e per esso al Sottosegretario di Stato qui presente, che si addivenga ad una «composizione» inviando al Consiglio superiore della pubblica istruzione la lettera del ministro Segni, di cui testè il Presidente ha dato lettura, e ciò per vedere se in qualche modo potrà essere attenuata l'incongruenza del disposto di cui al presente disegno di legge.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso si possa fare una sola cosa, comunicare il resoconto stenografico della riunione odierna al Presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PALERMO. Desidero pregare il senatore Ferrabino di prendere contatti, nella sua qualità di relatore, con il relatore della Camera dei deputati: in tal modo sarà possibile non perdere altro tempo.

FERRABINO, *relatore*. Bisognerà seguire una di queste strade, ma sarà difficile trovare la formula giusta perchè i bandi di concorso sono stati pubblicati, e adesso bisognerà farne degli altri. Così, però, andremo a finire in autunno, ed è appunto quello che si voleva evitare.

BOGGIANO PICO. Faccio inoltre osservare che i bandi di concorso già pubblicati hanno stabilito un diritto quesito per eventuali concorrenti, che potrebbero pertanto inoltrare ricorso al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.)» (N. 2373) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682,

concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, è stato dalla Camera dei deputati, con il disegno di legge in esame, ratificato senza modificazioni.

Uniformandomi a questa deliberazione propongo alla Commissione la ratifica pura e semplice del decreto legislativo suddetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, di cui già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriera del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti» (N. 2375) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriera del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

66ª RIUNIONE (11 giugno 1952)

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Anche del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato

dalla Camera dei deputati, con il presente disegno di legge, senza modificazioni, propongo alla Commissione la ratifica pura e semplice.

• PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,55.